

IL FORO AMMINISTRATIVO T.A.R.

ISSN 1722-2397

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. V - Aprile 2006

4

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAETANO TROTTA

Si segnalano all'attenzione del lettore

- Tar Lombardia, Milano, sez. II, 26 aprile 2006 n. 1056, *sul potere del g.a. di disporre una relazione tecnica diversa dalla verifica e dalla C.T.U.*** 1208
- Tar Veneto, sez. III, 7 aprile 2006 n. 886, *sulla disponibilità effettiva degli impianti assegnati da RAI s.p.a. a Rai Way come concessionaria privata di servizio pubblico di radiodiffusione*** 1260
- Tar Lazio, sez. II ter, 20 aprile 2006 n. 2883, *sull'impossibilità per l'Amministrazione di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un'opera sia prima che dopo l'aggiudicazione*** 1368
- Tar Lazio, sez. III-bis, 4 aprile 2006, n. 2371 *sulla conformità a Costituzione dell'art. 4 comma 6 l. 1997 n. 425, che impone ai candidati privatisti di svolgere gli esami di Stato nelle scuole del Comune di residenza*** 1378
- Tar Puglia, Bari, sez. I, 12 aprile 2006, n. 1318, *sul soggetti legittimati ad agire in caso di controversia riguardante l'affidamento in house di un servizio di trasporto disabili e sui parametri da cui si evince la nozione di pubblico servizio*** 1444



www.giuffre.it/riviste/foro

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

879 - Sez. II — 6 aprile 2006 — Pres. Zuballi — Est. Rovis — S. e altro (avv. Peron, Costa) c. Comune di Seren del Grappa (avv. Gaz) S. e altro (avv. Paniz, Sagui, Stivanello Gussoni), G. (n.c.).

[2964/60] Edilizia - Concessione edilizia e licenza di abitabilità - Permesso di costruire - Scheda tecnica dell'immobile - Limitazioni alla volumetria ricostruibile - Contrasto con l'art. 3, d.P.R. n. 380 del 2001 - Natura normativa della scheda - Disapplicazione incidentale - Ammissibilità - Sussistenza. (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3)

La scheda tecnica relativa ad un immobile dev'essere disapplicata incidenter tantum nella parte in cui limita la volumetria ricostruibile a soli 250 mc, in contrasto con l'art. 3, d.P.R. n. 380 del 2001; a tale scheda, per la capacità di innovare l'ordinamento particolare cui inerisce, ancorché sia priva del requisito della generalità, deve riconoscersi natura normativa, posto che individua e stabilisce i criteri ed i limiti da rispettare in un ipotetico intervento di ricostruzione, vincolando la successiva attività amministrativa.

881 - Sez. II — 6 aprile 2006 — Pres. Zuballi — Est. Antonelli — G. (avv. I. e C. Cacciavillani) c. Regione del Veneto (avv. Morra, Cusin) Comune di Bardolino (avv. Baciga, A. Sartori), soc. L. (avv. M. e A. Sartori)

[2964/816] Edilizia - Piani regolatori generali - Effetti - Edifici abusivi - Sanatoria - Ammissibilità - Sussistenza - Motivazione.

L'abusività di un edificio può ben essere sanata in sede di pianificazione urbanistica, rientrando tale peculiare aspetto nella scelta discrezionale dell'amministrazione; detta sanatoria è affatto diversa da quella prevista dalle normative statale e regionale, che si applica in via generale agli edifici abusivi e solitamente risulta collegata a specifici requisiti e oneri, in quanto una sanatoria avente origine in un piano regolatore risulta frutto di una scelta discrezionale comunale, legata al futuro assetto del territorio e a specifiche e puntuali scelte programmatiche (in motivazione è precisato quanto segue: « Non si tratta quindi di consentire una sanatoria non prevista dalla legge, quanto di ammettere che tra le scelte dell'amministrazione comunale in sede di pianificazione urbanistica possa rientrare anche quella di rendere legittima l'edificazione dove prima non lo fosse, implicitamente ma indirettamente sanando, una situazione di fatto esistente. Altrimenti opinando, una pregressa situazione di abusività impedirebbe la libera scelta pianificatoria comunale, con un vincolo che non trova alcun riscontro nella normativa esistente o nella logica. Il Comune deve tener conto della situazione di fatto esistente, ma non ne può rimanere vincolato per il futuro, in nessun senso ») (1)

DIRITTO. — 1. Tre sono le questioni giuridiche, di non poco momento, sottese al presente ricorso.

La prima riguarda i rapporti tra urbanistica ed edilizia; invero, parte ricorrente sostiene che la Regione, nell'esaminare la variante predisposta dal comune, non si sarebbe dovuta limitare ad esaminare l'aspetto urbanistico, ma avrebbe dovuto tener conto anche degli aspetti edilizi, in particolare dell'abusività delle opere sanate con la variante medesima.

In via generale, va osservato che l'urbanistica in quanto tale, dovendo regolamentare l'intero assetto del territorio, interferisce necessariamente con tutte le altre discipline che fanno riferimento al territorio medesimo, non solo quindi l'edilizia in senso stretto, ma anche l'industria, il commercio, l'agricoltura, la viabilità, la tutela ambientale e via discorrendo. L'urbanistica invero, come disciplina regolatrice di molteplici interessi, costituisce per così dire una materia trasversale, analoga, *mutatis mutandis*, alle finanze. Risulta quindi un'ovvietà l'affermazione che l'edilizia sia intrecciata con l'urbanistica.

(1) Si v. Cons. St., sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7775, in questa Rivista C.d.S., 2003, 3308.